

**STATUTO DELLA
UNIONE GINNASTICA GORIZIANA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA - GORIZIA**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, TRADIZIONI, FINALITÀ, DURATA**

Art.1 – La “**UNIONE GINNASTICA GORIZIANA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**”, è una libera associazione **a tempo indeterminato**, senza fini di lucro ed apartitica. Essa è l’erede della prima Società di Ginnastica, fondata il 16 febbraio 1868 ed è la continuatrice dell’opera delle seguenti società sciolte dalle autorità politiche austro-ungariche:

- Società di ginnastica, scherma e canto (1868);
- Società Goriziana di Ginnastica (1868-1879);
- Associazione Goriziana di musica, drammatica e ginnastica (1879-1889);
- Unione Ginnastica Goriziana (1889-1915 e dal 1918 in poi).

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Gorizia.

Art. 3 - L’Associazione promuove l’educazione fisica, culturale e morale dei Soci, al fine di formare cittadini vigorosi e consci dei loro doveri.

L’Associazione tutela, promuove e persegue – in particolare – l’educazione dei giovani, soci e non, nonché il benessere fisico e morale delle persone svantaggiate, socie e non socie.

Per la pratica delle attività sportive può affiliarsi al C.O.N.I. ed agli enti di promozione sportiva, nonché alle varie federazioni sportive accettandone ed applicandone statuti e regolamenti.

Le attività dell’Unione Ginnastica Goriziana – Associazione sportiva dilettantistica sono tutte esercitate nell’interesse ed a tutela degli iscritti.

Art. 4 – Essa intende conseguire tali fini:

- a)** con la istituzione di lezioni, esercitazioni e gare di ginnastica, scherma, atletica leggera, pallacanestro, judo, pattinaggio artistico, hockey a rotelle, ciclismo ed ogni altro ramo di educazione fisica e con il prendere parte a gare e concorsi organizzati da altri;
- b)** con la istituzione di gruppi filodrammatici e con riunioni artistiche, culturali, musicali teatrali e ricreative;
- c)** con l’assistenza morale e materiale ai Soci meritevoli e bisognosi e con quanto altro possa ritenersi idoneo per l’elevazione dello spirito nazionale e culturale dei Soci, nelle forme e nella misura consentite dal bilancio sociale;
- d)** con gli esami sanitari e l’assistenza medica presso l’ambulatorio del sodalizio, in conformità alle norme sanitarie nazionali e delle Federazioni sportive, avvalendosi anche dell’opera del Medico Sportivo, a tutti coloro che praticano attività sportiva nell’ambito sociale.

**TITOLO II
SOCI**

Art. 5 – Può essere socio chi ne faccia richiesta purché sia di norma cittadino italiano e d’incensurabile condotta ed abbia compiuto il 18° anno di età.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a)** **ONORARI**: sono considerati tali i Soci e concittadini che con la loro opera, abbiano recato decoro e lustro all’Associazione od alla Città ed i Soci che abbiano prestato lunga e proficua opera a favore dell’Associazione oppure abbiano reso alla stessa considerevoli servizi.
- b)** **ORDINARI**: sono tali coloro che vengono associati individualmente o con i loro famigliari per i

quali facciano richiesta.

- c) Sono aggregati all'Associazione, ma non costituiscono categoria di soci, il coniuge ed i figli minori di età dei soci nonché tutti coloro che, minori di età e con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, praticano una delle attività sportive e/o culturali comprese tra i fini dell'Associazione.
- d) Sono allievi, ma non costituiscono categoria di soci, coloro che non avendo compiuto il 18° anno di età ed essendo dotati di particolari attitudini, previo il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, vengono tesserati per praticare una attività nell'interesse dell'Associazione.

Art. 7 – Gli aspiranti all'iscrizione a Socio devono presentare domanda con la dichiarazione esplicita di osservare strettamente lo Statuto.

La domanda, redatta su apposito modulo e completa di tutte le generalità comprese quelle dei famigliari a carico per richiedenti con famiglia, deve essere sottoscritta dal richiedente.

Le domande, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio, dovranno essere esposte per quindici giorni all'Albo Sociale, onde consentire agli altri soci di produrre, per iscritto, eventuali osservazioni sull'opportunità dell'ammissione. Tali osservazioni non saranno rese pubbliche.

Sulle domande il Consiglio Direttivo decide, a maggioranza dei voti, dandone comunicazione al richiedente, senza essere tenuto a rendere note le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda stessa.

Art. 8 – La quota associativa annuale per il socio viene fissata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 9 – Il Socio in forza della sua ammissione, si impegna ad osservare, oltre alle norme dello Statuto e del Regolamento interno, le disposizioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività sociali.

Art. 11 – La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni; le quali però non esonerano il Socio dai suoi obblighi sociali qualora non siano state presentate nei termini di cui all'**art. 14**;
- b) per il mancato pagamento della quota associativa, che comporta l'impossibilità dell'esercizio dei diritti di Socio; dopo due anni consecutivi di mancato pagamento della quota il Socio viene considerato dimissionario;
- c) per espulsione quando per cause gravi, il Consiglio Direttivo ritenga incompatibile la presenza del Socio nell'Associazione.

Art. 12 – Al Socio possono essere inflitte, in caso di infrazione alle norme statuarie o della civile convivenza, sanzioni che possono andare dall'ammonizione alla sospensione fino ad un anno.

Art. 13 – Quando si verificano gli estremi per l'applicazione al Socio di quanto previsto dagli **artt. 11 lett. c)** e **12**, il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, decide a maggioranza assoluta di voti, con scrutinio segreto.

Se l'ammonizione, la sospensione o l'espulsione vengono applicate, il Socio ne deve ricevere comunicazione entro CINQUE giorni dalla decisione.

Contro il deliberato di sospensione o di espulsione, il Socio può – entro il termine di otto giorni dalla notifica del provvedimento – ricorrere ad arbitrato; in mancanza di tale azione la decisione diviene esecutiva ed è esposta in estratto all'Albo Sociale.

La sospensione, per il periodo della sua durata, comporta la decadenza da ogni diritto.

Art. 14 – Le **dimissioni** da Socio devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo entro la fine dell'esercizio in corso. In difetto di ciò, l'associazione si intende tacitamente rinnovata per l'esercizio

seguinte.

Nel caso che un socio trasferisca il proprio domicilio in altra località, egli può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, qualora non desideri conservare l'iscrizione al sodalizio.

Art. 15 – Eventuali controversie sorgenti in dipendenza di rapporti sociali fra i Soci di qualsiasi categoria ed anche quando ne sia investito il Consiglio Direttivo vengono decise inappellabilmente da un Collegio di tre giudici arbitri scelti fra i Soci non interessati nella questione che abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età; due di tali giudici vengono scelti dalle rispettive parti ed il terzo da questi ultimi.

Il Collegio arbitrale deve emanare la decisione non oltre novanta giorni dall'incarico.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Sono organi dell'Associazione:

- I** l'Assemblea Generale;
- II** il Consiglio Direttivo;
- III** il Presidente;
- IV** il Collegio dei Revisori dei Conti.

I – ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 – L'Assemblea Generale è l'organo deliberativo formato dai Soci in regola con il pagamento dei canoni e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la redazione del bilancio, per gli incumbenti di cui all'**art. 21** lettera **b)** del presente Statuto.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo alla sua naturale scadenza per gli incumbenti di cui all'**art. 21** lettera **a)** del presente Statuto entro il 31 marzo.

Art. 18 – L'assemblea Generale Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo oppure, nel caso di particolari contingenze, dal Collegio dei revisori, oppure su richiesta di un numero pari ad almeno un decimo dei Soci ordinari. In questi ultimi due casi l'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata entro TRENTA giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'invito a partecipare alle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere inviato a mezzo posta elettronica e, ove questo non sia possibile, a mezzo posta ordinaria, ai Soci almeno QUINDICI giorni prima della data di convocazione e deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti posti a trattazione. La convocazione viene, inoltre, inserita, entro il medesimo termine, sul sito web dell'Associazione. Qualora all'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea siano incluse proposte di modifica allo Statuto Sociale, il testo di tali proposte dovrà essere allegato all'invito di partecipazione all'Assemblea ed esposto all'albo sociale.

Art. 19 – Le Assemblee sono valide, in prima convocazione qualora intervenga un numero d'iscritti pari ad almeno il 25% del numero complessivo dei Soci, esclusi Aggregati e Allievi, in regola con il pagamento della quota associativa, salvo diverse e più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto.

Qualora tale numero non venga raggiunto, le Assemblee si riuniscono almeno un giorno dopo la prima convocazione e sono valide con qualsiasi numero di Soci intervenuti, in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 20 – I lavori delle Assemblee vengono diretti da un Presidente (che presiede l'Assemblea) e da un segretario eletti dall'Assemblea.

In caso di elezioni o quando i voti riguardino persone, l'Assemblea elegge quattro Scrutatori per le

operazioni di scrutinio delle schede votate.

Le votazioni palesi peralzata di mano prevedono la controprova per i voti contrari e per gli astenuti.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, per lo scioglimento volontario dell'Associazione o quando il voto riguardi persone, la sua espressione deve essere segreta.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

a. sulle materie di cui all'**art. 22 lett. b)** a maggioranza degli intervenuti;

b. sulle materie di cui all'**art. 22 lett. a) e c)**, con il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati, ad eccezione dello scioglimento dell'associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

I deliberati dell'Assemblea sono obbligatori per tutti i Soci.

Nei lavori assembleari ogni socio può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro Socio.

Art. 21 – All'Assemblea Generale Ordinaria spetta:

- a)** l'elezione del Consiglio Direttivo (con la determinazione del numero dei componenti) e del Collegio dei revisori dei Conti;
- b)** l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio Direttivo deve presentare dopo averli esposti per otto giorni consecutivi all'albo sociale;
- c)** deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria;
- d)** l'elezione dei Soci onorari;
- e)** la modifica dello statuto per adeguamento a norme inderogabili di legge.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono immediatamente esecutive.

Art. 22 – Alle Assemblee Generali Straordinarie, spetta:

- a)** la modifica dello Statuto, per motivi diversi da quelli di cui all'**art. 21, lett. e)**;
- b)** l'esame e l'approvazione dei contratti di compravendita di beni immobili, di mutuo e di alienazioni di beni patrimoniali;
- c)** deliberare sullo scioglimento volontario dell'Associazione, la fusione scissione e trasformazione dell'Associazione;

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono immediatamente esecutive, fermo restando che per le delibere di cui alle precedenti lett. a) e c) è necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria di cui al D.P.R. 361/2000.

II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 – L'Associazione è retta da un Consiglio formato da tre a nove soci di età superiore ai 19 anni (nel numero stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina), iscritti all'Associazione da almeno un anno effettivo, eletti dall'Assemblea Generale con votazione personale e segreta.

Art. 24 – Il neo eletto Consiglio Direttivo elegge nel suo seno nella prima riunione e con votazioni separate le seguenti cariche sociali: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consigliere Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo assegnerà inoltre, nel suo ambito, gli incarichi ritenuti opportuni.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo viene eletto per la durata di due anni.

I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, dovessero lasciare la carica nel corso del mandato, saranno sostituiti dai Soci votati dall'Assemblea che, nella graduatoria dei votati, seguono immediatamente gli eletti.

In caso di esaurimento della detta graduatoria, i nuovi Consiglieri verranno cooptati dal Consiglio Direttivo con scelta effettuata tra i Soci.

I Consiglieri eletti e cooptati ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma, durano in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri da essi sostituiti.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a più di tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo devono, dal Consiglio stesso, essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica fino all'insediamento di quello subentrante, operazione che deve avvenire al più presto.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino al passaggio dei poteri per la sola ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. La carica di Consigliere è incompatibile con le qualifiche:

- di dipendente del sodalizio;
- di Capo Sezione;
- di Istruttore;
- di persona comunque retribuita dall'Unione Ginnastica Goriziana – Associazione sportiva dilettantistica.

Art. 26 – In caso di dimissioni o di sostituzione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo originariamente proclamati, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) osservare e fare osservare lo Statuto;
- b) amministrare l'Associazione. Per attuare questo compito il Consiglio Direttivo può avvalersi di personale sia impiegatizio che di fatica la cui gestione può essere affidata ad un Direttore avente l'incarico di curare l'operatività gestionale della struttura societaria ed il coordinamento delle attività delle sezioni;
- c) convocare le Assemblee Generali e stabilire l'ordine del giorno;
- d) sottoporre all'esame dell'Assemblea Generale la relazione morale ed i bilanci consuntivi e preventivi verificati dai Revisori dei Conti dopo averli esposti per otto giorni all'albo sociale;
- e) eseguire i deliberati delle Assemblee Generali;
- f) deliberare sulle domande di associazione;
- g) formulare all'Assemblea proposte di elezione a Soci Onorari ed in caso di particolare opportunità provvedere direttamente;
- h) nominare i dirigenti e gli istruttori delle varie sezioni;
- i) assumere e licenziare il personale dipendente;
- l) stipulare contratti di ordinaria amministrazione. I contratti di straordinaria amministrazione saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- m) istituire e sciogliere le sezioni del sodalizio; coordinare le varie attività sociali in collaborazione con i dirigenti e gli istruttori;
- n) redigere il Regolamento interno;
- o) disporre per particolari servizi ed attività la tenuta di gestioni amministrative separate;
- p) discutere i bilanci consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea;
- q) assumere le deliberazioni occorrenti per assicurare entro i limiti posti dal bilancio la gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve, inoltre, esaminare ed approvare semestralmente la situazione contabile dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea Generale Ordinaria di cui all'**art. 17** del presente Statuto la situazione contabile esaminata ed approvata di cui al comma precedente.

Art. 28 – Il Presidente ha le attribuzioni di cui all'**art. 30**. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di dimissioni. Il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano per suffragio di voti assembleari.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, stende gli atti sociali che controfirma e sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio.

I Consiglieri hanno compiti vari che sono loro attribuiti di volta in volta.

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se intervengono alle sue riunioni almeno la maggioranza assoluta dei membri compreso il convocante.

Nei casi in cui nelle riunioni del Consiglio Direttivo siano posti all'Ordine del giorno argomenti che investano direttamente l'attività di qualche Sezione, il preposto alla stessa deve essere invitato a partecipare con voto consultivo e limitatamente all'argomento in discussione.

III – IL PRESIDENTE

Art. 30 – Il Presidente convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali di ordinaria amministrazione e, su delega del Consiglio, quelli di straordinaria, fatta eccezione per quanto previsto dell'**art. 21 lettera b)**.

Esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo portando le sue decisioni a ratifica nella successiva riunione del Consiglio stesso.

Rappresenta legalmente l'Associazione ed ha potere di firma delegabile, con atto formale, solo in casi di impedimento o assenza.

IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 – Il Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Generale con le medesime formalità stabilite per il Consiglio Direttivo, è composto da tre membri. Il più anziano di voti assume la presidenza del Collegio.

È compito del Collegio dei Revisori controllare i documenti contabili ed i bilanci relazionando all'Assemblea sulla loro regolarità.

I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo. Il Collegio ha la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, qualora riscontri irregolarità amministrative.

Se un Revisore rassegna le proprie dimissioni o decade comunque dalla carica, viene sostituito con le stesse modalità stabilite per i Consiglieri.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED AMMINISTRATIVO

Art. 32 – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili, dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengono in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Del patrimonio dell'Associazione dovrà essere tenuto l'inventario che, all'inizio di ogni anno sociale, dovrà essere presentato a cura dell'Economo al Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la redistribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33 – Costituiscono le entrate dell'Associazione:

- a) le quote sociali e le quote previste per la frequenza dei corsi a pagamento organizzati dal

sodalizio;

- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme avute per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- d) il ricavato di gestioni speciali o di manifestazioni sociali con ingresso a pagamento, l'affitto di sale o locali in genere.

Art. 34 – L'esercizio sociale ha inizio con il giorno 1 luglio e cessa il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 35 – I bilanci preventivo e consuntivo saranno predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea previo esame del Revisore dei Conti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti per gli atti di loro competenza.

I Revisori, entro TRENTA giorni, dovranno rimettere il bilancio al Consiglio Direttivo con le loro osservazioni.

Art. 36 – Per l'operatività delle attività sociali vige un regolamento che integra lo Statuto e nella stessa misura deve essere rispettato.

Art. 37 – Il Consiglio Direttivo nomina i Capi Sezione.

Il preposto alla Sezione (Capo Sezione) all'inizio di ogni esercizio sociale sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma di attività da svolgere dalla Sezione, nonché tutte le proposte concernenti tale attività.

Art. 38 – In occasione di manifestazioni di carattere prettamente sociale, possono essere ammessi nei locali dell'Associazione anche coloro che, pur non essendo associati, vengono presentati da un socio che ne faccia richiesta alla Direzione.

Art. 39 – La tessera sociale è un documento che attesta l'appartenenza all'Associazione.

La tessera sociale è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi a scampo dell'applicazione delle sanzioni di cui all'**art. 12** del presente Statuto.

Nel caso di manifestazioni a pagamento da chiunque organizzate presso le sale del sodalizio o in altre strutture in uso allo stesso, l'eventuale diritto alla riduzione sul biglietto d'ingresso dovrà essere dimostrato esibendo la tessera sociale valida per l'anno in corso.

Art. 40 – L'eventuale scioglimento volontario dell'Associazione dovrà essere approvato, con votazione a scrutinio segreto, da un'Assemblea Generale, in prima o seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Per tale votazione non è ammessa la rappresentanza per delega prevista dall'**art. 20** dello Statuto Sociale.

Art. 41 – A seguito dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale passerà al Comune di Gorizia, il quale lo destinerà all'elevazione culturale, patriottica e fisica della cittadinanza o ad altre finalità a queste analoghe.

In mancanza del Comune di Gorizia, il patrimonio sociale sarà destinato ad associazioni o a soggetti istituzionali di qualsiasi natura che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Unione Ginnastica Goriziana – Società sportiva dilettantistica e, in mancanza anche di tali associazioni o di tali soggetti, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 42 – Per quanto non contemplato nello Statuto, decide – in applicazione della normativa tempo per tempo vigente – il Consiglio Direttivo che sottoporrà il deliberato alla successiva Assemblea Generale.

Art. 43 – Il presente Statuto entra in vigore nell'atto della sua approvazione in sede di Assemblea Generale.

VISTO: IL PRESIDENTE